



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione


1, Place Deffeyes - 11100 Aoste  
Tél. 0165/273344-273390  
Télécopie 0165/273271

Département législatif et legal

Dipartimento legislativo e legale

Prot. n. **7682/LEG**  
Vs./Rif.  
Aoste

Aosta **19 NOV 2008**



Al Comandante del Corpo forestale  
della Valle d'Aosta

e, p.c. Alla Direzione sanzioni  
amministrative

Al Presidente della Regione

L O R O S E D I

**OGGETTO: L. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale –  
Ripetizione delle spese di notificazione a seguito dell'entrata in  
vigore della l. 31/2008.**

Si fa seguito alla richiesta di parere formulata con nota prot. n. 33082/RN  
in data 3 novembre 2008, concernente l'oggetto, per esporre quanto segue.

L'articolo 36, comma 2quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l'introduzione di un comma sesto all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta con la notificazioni di atti giudiziari), che recita: *“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”*.

In tal modo viene dunque stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che l'agente postale, qualora provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, abbia comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione ad altra persona abilitata al ritiro. A tale incombente l'agente postale provvede mediante la compilazione e la trasmissione, a mezzo di raccomandata A/R, della cosiddetta comunicazione di avvenuta notifica (CAN), la cui tariffa è attualmente pari a euro 2,80.

Il nuovo adempimento previsto dall'articolo 7, comma sesto, della l. 890/1982, come introdotto dall'articolo 36, comma 2quater, del d.lgs. 248/2007 convertito dalla l. 31/2008, può pertanto determinare un aumento delle spese di notificazione, analogamente a quanto può avvenire, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della medesima legge, in caso di deposito del piego presso l'ufficio postale a seguito di mancato recapito dovuto alla temporanea assenza del destinatario, alla mancanza, inidoneità o assenza di altre persone abilitate o al rifiuto da parte di queste ultime a ricevere il piego, con obbligo, per l'agente postale, di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito mediante il cosiddetto certificato di avvenuto deposito (CAD), da spedire in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata la cui tariffa è oggi pari a euro 3,40.

Da ciò la necessità, che si condivide, di inserire nei modelli di verbale di contestazione delle violazioni amministrative di competenza di codesto Corpo forestale una formula che preveda la ripetizione di entrambe tali maggiori spese di notificazione, qualora sostenute. Tale formula, a parere dell'Ufficio scrivente, deve tenere conto della diversa fonte normativa delle comunicazioni cui conseguono le eventuali maggiori spese di cui si discute, facendo espresso rinvio, pertanto, non solo all'articolo 8, comma secondo, della l. 890/1982 per quanto concerne la CAN, ma anche all'articolo 7, comma sesto, della medesima legge per quanto attiene alla CAD.

La formula da inserire nei verbali potrebbe essere, a titolo di esempio, la seguente: *“Qualora, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta con la notificazioni di atti giudiziari), sia necessario avvisare il destinatario che il presente atto è stato notificato, a causa della sua assenza, ad altro soggetto abilitato a ricevere il piego, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore somma di euro 2,80, quale costo dell'invio della CAN. Nell'ipotesi in cui la notificazione del presente atto imponga, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l. 890/1982, di avvisare il destinatario del deposito del piego da notificare presso l'ufficio postale, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore somma di euro 3,40, quale costo dell'invio della CAD.”*

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL COORDINATORE

Stefania FANIZZI

ER

R:\SERV\_LEG\DISEGNI DI LEGGE E PARERI\XIII LEGISLATURA\PARERI XIII\PARERI

2008\spesenotifica.DOC